

STUDI DI CONSULENZA AZIENDALE

Via Tacchi, 1 – Rovereto
Tel. 0464 435144 Fax 0464 439210
sito: www.studiogpc.it

Rovereto, 22 Marzo 2017

CIRCOLARE 06/2017

LA COMUNICAZIONE CLIENTI-FORNITORI “Spesometro 2016”

Rif. normativi:

- Art. 21, DL n. 78/2010;
- Provv. A. E. 2.08.2013, 5.11.2013 e 31.02.2015; Nota A. E. 19.11.2013. prot. n. 0136693;
- Decreto legge DL n. 193/2016 art. 4, c.d. “Collegato alla Finanziaria 2017”.

Gentile Cliente,

Come noto a decorrere dal 2017 è stato introdotto l’invio dello spesometro “trimestrale” in luogo di quello annuale. Entro il prossimo 10.4.2017 i soggetti mensili, 20.4.2017 i soggetti trimestrali, si dovrà provvedere all’invio dei dati relativi alle operazioni dello “Spesometro 2016”.

La comunicazione va effettuata attraverso lo specifico “Modello di comunicazione polivalente”.

*Siamo pertanto ad informarvi in merito alla comunicazione ed a richiedervi il **file telematico con i dati compilati entro martedì 31.03.2016 per poter effettuare la comunicazione.***

LA COMUNICAZIONE CLIENTI FORNITORI

Come noto, a seguito delle novità contenute nell'art. 4, DL n. 193/2016, c.d. "Collegato alla Finanziaria 2017", **a decorrere dal 2017** è stata prevista:

- l'introduzione dell'obbligo trimestrale di invio dei dati relativi alle liquidazioni IVA periodiche;
- la modifica, da annuale a trimestrale, della periodicità di invio dello spesometro.

A fronte dei predetti nuovi obblighi:

- **già dal 2016 è soppressa** la comunicazione "black list";
- **dal 2017 sono soppressi:**
 - la comunicazione dei dati relativi ai contratti di leasing e di locazione / noleggio;
 - la comunicazione degli acquisti di beni senza IVA effettuati presso operatori di San Marino.

Per le operazioni riferite al 2016 permane quindi l'obbligo di presentare lo spesometro annuale per il quale va fatto riferimento al Provvedimento 2.8.2013, n. 94908 con il quale l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione da parte dei **soggetti che hanno posto in essere operazioni rilevanti ai fini IVA**.

L'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità ed i termini di presentazione della comunicazione in esame che va redatta utilizzando il "Modello di comunicazione polivalente". Dal 2013 i termini dell'invio sono fissati "a regime":

- al **10/04/2017** dell'anno successivo per i soggetti mensili;
- al **20/04/2017** dell'anno successivo per gli altri soggetti.

SOGGETTI INTERESSATI

Lo Spesometro riguarda tutti i soggetti passivi IVA (imprese/lavoratori autonomi) e quindi, come sottolineato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.5.2011, n. 24/E, interessa anche:

- i soggetti (imprese/lavoratori autonomi) in contabilità semplificata;
- gli enti non commerciali, relativamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività;
- commerciali/agricole ai sensi dell'art. 4, DPR n. 633/72;
- i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia, operanti tramite un rappresentante fiscale ovvero identificati direttamente;
- i curatori fallimentari ed i commissari liquidatori di società fallite o in liquidazione coatta amministrativa;
- i soggetti che effettuano operazioni esenti ed hanno esercitato l'opzione per la dispensa degli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72.

L'adempimento interessa altresì i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34 comma 6, DPR n. 633/72.

Come disposto dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento 5.11.2013, prot. n. 128483, sono obbligati allo

spesometro anche gli **Enti pubblici** (Stato, Regioni, Province, Comuni e altri organismi di diritto pubblico) con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica.

In merito agli **enti non commerciali**, l'Agenzia delle Entrate, nella Nota 23.1.2014, prot. n. 0009366 ha specificato che, essendo l'adempimento in esame collegato, tra l'altro, alle cessioni di beni/prestazioni di servizi rese/ricevute e non alla registrazione delle relative fatture, i soggetti che hanno optato per il regime forfetario ex Legge n.398/91, ancorché non obbligati alla registrazione delle fatture, **devono comunicare gli acquisti di beni e servizi "direttamente riferibili all'attività commerciale eventualmente svolta"**.

In presenza di **operazioni straordinarie** o altre trasformazioni sostanziali soggettive (**ad esempio, fusione, scissione, conferimento**) la comunicazione va effettuata:

- da tutti i **soggetti coinvolti**, relativamente alle operazioni da ciascuno effettuate, qualora l'operazione straordinaria non comporti l'estinzione del dante causa;
- dal **soggetto subentrante** qualora l'operazione straordinaria comporti l'estinzione del dante causa. In tal caso nella comunicazione devono essere riportati anche i dati delle operazioni effettuate dal soggetto estinto.

SOGGETTI ESONERATI

Sono **esonerati** dall'adempimento in esame i contribuenti **forfetari ex art. 1, commi da 54 a 89**, Finanziaria 2015 e i **contribuenti minimi** ex art. 27, commi 1 e 2, DL n. 98/2011.

OPERAZIONI OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione in esame interessa le operazioni per le quali:

- è stata emessa fattura, indipendentemente dal relativo ammontare;
- non è previsto l'obbligo di emissione della fattura, di ammontare pari o superiore a € 3.600 (lordo IVA). Come previsto dal citato Provvedimento n. 94908, l'emissione della fattura a seguito di richiesta del cliente, determina l'obbligo di comunicare l'operazione a prescindere dall'importo.

Si evidenzia che rientrano nell'obbligo in esame anche:

- le operazioni per le quali non è stata addebitata l'IVA in fattura in applicazione del *reverse charge* (ad esempio, cessioni di rottami, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento relative ad edifici);
- le operazioni effettuate nei confronti di Enti pubblici assoggettate allo *split payment* ex art. 17- ter, DPR n. 633/72, in base al quale i predetti soggetti sono tenuti a versare l'IVA agli stessi addebitata direttamente all'Erario.

Conseguentemente all'abolizione della comunicazione delle operazioni con i paesi "*black list*", anche le cessioni di beni/prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati "*black list*" individuati dai DDMM 4.5.99 e 23.11.2001 vanno incluse nello spesometro. Per dette operazioni trova quindi applicazione quanto "ordinariamente" previsto per le operazioni con l'estero. In particolare nello spesometro 2016:

- vanno comunque **esclusi** i dati relativi alle **importazioni e alle esportazioni di beni**;
- vanno **inclusi** i dati relativi alle **prestazioni di servizi rilevanti ai fini IVA**.

Per i **commercianti al minuto e soggetti assimilati di cui all'art. 22, DPR n. 633/72** (ad esempio, alberghi e ristoranti) e le **agenzie di viaggio per le operazioni ex art. 74-ter, DPR n. 633/72** le semplificazioni previste per gli esercizi antecedenti al 2016 sono state eliminate. Di conseguenza i soggetti in esame **devono comunicare le operazioni per le quali è stata emessa fattura**, indipendentemente dal relativo ammontare, come "ordinariamente" previsto, fermo restando il limite di € 3.600 per le operazioni documentate da scontrino/ricevuta fiscale. Verosimilmente, per le fatture di modesto importo (inferiore a € 300) è stato utilizzato il documento riepilogativo.

OPERAZIONI ESCLUSE DELLA COMUNICAZIONE

Sono escluse dall'obbligo di comunicazione le operazioni già monitorate dall'Amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le operazioni:

- che costituiscono oggetto di comunicazione all'Anagrafe Tributaria ai sensi dell'art. 7, DPR n. 605/73 o di altre norme che stabiliscono obblighi di comunicazione all'Anagrafe (ad esempio, contratti somministrazione energia elettrica, acqua, gas, telefono, cessioni immobiliari);
- di importo pari o superiore a € 3.600, effettuate nei confronti di privati, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate;
- finanziarie esenti IVA ex art. 10, DPR n. 633/72. I soggetti che hanno optato per la dispensa dagli adempimenti ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 devono presentare lo spesometro relativamente alle operazioni diverse da quelle finanziarie.
- operazioni compiute da soggetti che hanno inviato i dati delle prestazioni sanitarie al STS;
- le importazioni sono escluse dall'obbligo in esame, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali.
- sono escluse dalla comunicazione in esame le esportazioni ex art. 8, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 633/72, in quanto i relativi dati sono acquisiti dall'Amministrazione finanziaria tramite le bollette doganali.
- le operazioni intraUE sono escluse dallo spesometro in quanto, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella citata Circolare n. 24/E, "sono già acquisite mediante i modelli INTRA";
- le note di variazione che hanno ad oggetto operazioni con l'estero.

DATI DA INSERIRE NELLA COMUNICAZIONE

La comunicazione può essere effettuata utilizzando 2 modalità (alternative), la cui scelta vincola l'intero contenuto della comunicazione.

COMUNICAZIONE ANALITICA

Per la comunicazione con dati analitici sono disponibili i seguenti quadri:

- fatture emesse / documenti riepilogativi (quadro FE);
- fatture ricevute / documenti riepilogativi (quadro FR);

- note di variazione emesse (quadro NE);
- note di variazione ricevute (quadro NR);
- operazioni senza fattura (quadro DF);
- operazioni con soggetti non residenti (quadro FN);
- acquisti di servizi da soggetti non residenti (quadro SE).

I dati da comunicare relativamente **alle operazioni rilevanti ai fini IVA** documentate da fattura, sono:

- partita IVA o, in mancanza, codice fiscale del cedente/prestatore e dell'acquirente/committente;
- per ciascuna fattura emessa/ricevuta:
 - data del documento;
 - data di registrazione;
 - corrispettivo (netto IVA, non imponibile/esente);
 - imposta (solo per operazioni imponibili);
- in caso di utilizzo del **documento riepilogativo** ex art. 6, commi 1 e 6, DPR n. 695/96:
 - numero del documento (solo per le fatture emesse);
 - ammontare complessivo imponibile, non imponibile/esente delle operazioni;
 - ammontare complessivo dell'imposta (solo per operazioni imponibili);
- per ciascuna controparte e per ciascuna operazione, l'importo delle note di variazione e dell'eventuale imposta afferente.

I dati da comunicare, per ciascuna cessione/prestazione per cui non è previsto l'obbligo di emissione della fattura sono:

- data dell'operazione;
- codice fiscale dell'acquirente/committente;
- corrispettivo (lordo IVA).

Per i soggetti non residenti, privi di codice fiscale, sono richiesti i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. a) e b), DPR n. 605/73, ossia:

- per le **persone fisiche, cognome e nome, luogo e data di nascita, Stato estero di domicilio**;
- per **soggetti diversi dalle persone fisiche**, denominazione/ragione sociale e sede legale o, in mancanza, quella effettiva.

COMUNICAZIONE AGGREGATA

Operazioni documentate da fattura

Per ciascuna controparte gli elementi informativi vanno comunicati distinti tra operazioni attive (fatture emesse) e passive (acquisti). Va altresì evidenziato il numero complessivo delle **operazioni attive/passive aggregate**. Con riferimento alle note di variazione, va evidenziato che:

- le **"note di variazione a debito per la controparte"** e la relativa imposta a debito sono riferite ai documenti che danno origine ad un debito nei confronti della controparte del soggetto che presenta la

comunicazione. Nello specifico riguarda:

- le note di credito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione;
- le note di debito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;
- le **“note di variazione a credito per la controparte”** e la relativa imposta a credito sono riferite ai documenti che originano un credito nei confronti della controparte del soggetto che presenta la comunicazione. Nello specifico riguarda quindi:
 - le note di credito emesse dal soggetto che presenta la comunicazione relativamente alle fatture emesse alla controparte;
 - le note di debito emesse dalla controparte relativamente alle fatture emesse al soggetto che presenta la comunicazione.

Operazioni senza fattura

Per ogni singolo cliente va riportato il codice fiscale, il numero di operazioni e il relativo importo complessivo.

Operazioni con soggetti non residenti/acquisti di servizi da non residenti

Devono essere indicati distintamente i dati relativi alle operazioni attive rispetto a quelli delle operazioni passive. Ai fini della compilazione di rigo BL002, si rammenta che l’Agenzia nella Nota 19.11.2013, prot. n. 0136693 ha precisato che la casella:

- **“Operazioni con soggetti non residenti”** (campo 3) va barrata per la comunicazione delle operazioni attive effettuate nei confronti di clienti non residenti;
- **“Acquisti di servizi da non residenti”** (campo 4) va barrata per la comunicazione delle operazioni passive effettuate da fornitori non residenti.

REGIME SANZIONATORIO

Il regime sanzionatorio è collegato alla natura non dichiarativa della comunicazione in esame. In caso di omessa presentazione ovvero all’invio con dati incompleti/errati non sono pertanto applicabili le sanzioni previste in **caso di omessa/infedele dichiarazione**.

Per tali violazioni è applicabile la sanzione da **€ 250 a € 2.000 di cui all’art. 11, D.Lgs. n. 471/97** per *“l’omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria ... o invio di tali comunicazioni con dati incompleti o non veritieri”*. È possibile regolarizzarsi tramite ravvedimento operoso.

Gli **Studi di Consulenza** rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
